



CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA

*Brevi riflessioni sul carcere:
luogo e nonluogo, pena e misura*

MARIACHIARA ANTINORI

Avvocato penalista in Bologna
Corresponding author e-mail: ma@studioassociatomazzanti.it

ABSTRACT

La condizione degli istituti penitenziari italiani è tornata a essere, rispetto al minimo miglioramento registrato durante gli anni della pandemia, tragica e preoccupante. I dati statici mostrano quali sono le difficoltà croniche che affliggono i luoghi di espiazione della pena: sovraffollamento, uso eccessivo (rectius abuso) della custodia cautelare, criminalizzazione delle fasce deboli, altissimo e drammatico numero di suicidi. L'esperienza carceraria, più che esercizio di reinserimento sociale, è ozio forzato. Per ripensare l'esecuzione nel senso di umanizzazione e risocializzazione della pena è necessaria una forte volontà politica che, ancora oggi, tarda ad arrivare. Flebili spiragli si possono cogliere nelle novità introdotte dalla riforma Cartabia. Per ora, tuttavia, il carcere continua a essere un nonluogo.

The condition of the italian prisons is tragic and worrying, despite, during the pandemic period, the situation was little better. Statistic data show which are the worst problems of the italian places of detention: overcrowding, excessive use (rectius abuse) of the pre-trial detention, criminalisation of the weaker people, very high and dramatic number of suicides. The inmates are forced to live in a idleness condition rather than in the prospects of social reintegration. To rethink execution in the sense of humanising and resocialising punishment a strong political will is needed, even if, today, it's hard to imagine. Maybe, a feeble hope can be seen in the aims pursued by the Cartabia reform. For now, however, the prison continues to be a non-place.

KEYWORDS

nonluoghi, carcere, detenuti, custodia cautelare, pena, stato di diritto, sovraffollamento, suicidi, avvocati penalisti, non-places, prison, inmates, pre-trial detention, punishment, rule of law, overcrowding, suicides, criminal lawyers



Per il penalista il carcere è innanzitutto luogo e *nonluogo*, al quale, contrariamente a molti altri nonluoghi, si accede *anche* se non si è innocenti.¹

È luogo di espiazione e di redenzione se è il carcere illuminato di Santo Stefano di Ventotene, diretto da Perucatti dal 1952 al 1960.

Un carcere su un'isola carcere² che poteva essere luogo di sola espiazione ma è stato di redenzione. «Questo è un luogo di dolore...un luogo di espiazione...ma soprattutto è un luogo di Redenzione!».³

Questo il monito che Eugenio Perucatti fece affiggere alle porte dell'ergastolo di Santo Stefano.

Pioniere nell'attuazione del dettato costituzionale che sancisce la funzione rieducativa della pena, precursore, con "Piazza delle Redenzione", dei luoghi di *contatto* "Borgo Nostro" di Roma - Rebibbia e "Giardino degli incontri" di Firenze-Sollicciano.⁴

Sua l'invettiva contro l'ergastolo dall'ergastolo di Santo Stefano: «La disumanità della pena dell'ergastolo non sta nel fatto di minacciare ad un individuo di fargli terminare la sua vita in carcere, qualora continuerà ad essere delinquente, ma nel fatto di non offrirgli la possibilità di riscattarsi, modificandosi. In questo senso io penso possano conciliarsi le esigenze della remora al delitto con le ragioni di umanità; la soluzione più giusta e più equa: pena condizionalmente perpetua».⁵

Scomodo: nel 1960 fu rimosso dal carcere di Santo Stefano e trasferito a Roma per occuparsi di diritto penitenziario minorile.

Al 31 dicembre 2023, 1866 detenuti in Italia stanno scontando la pena dell'ergastolo,⁶ che di condizionalmente perpetua ha ben poco.

Non è un caso che dal Rapporto Space II⁷ del 2022, contenente gli esiti delle indagini condotte per il Consiglio d'Europa dall'Università di Losanna, emerga come l'Italia sia tra i Paesi del Consiglio d'Europa dove l'ergastolo è più duro.

Ma il carcere, per un penalista, non è solo luogo e nonluogo.

Il carcere è anche pena, quando applicato in via definitiva, oppure misura, quando applicato in via cautelare e provvisoria, sotto il cappello della presunzione di innocenza.

Chi scrive non ama numeri e statistiche ma in questo lavoro risultano di estremo ausilio. Perché silenziano l'invocazione populista all'indiscriminata applicazione della detenzione intramuraria e restituiscono un fedele referto sullo stato di salute del nostro Stato di diritto.

Al 31 dicembre 2023 la popolazione carceraria presente nei nostri istituti di pena è pari a poco più di sessantamila individui.

Di questi, circa quindicimila non sono condannati definitivi.

Circa il 26% della popolazione carceraria italiana non sta scontando una pena ma una misura.⁸

Nel secondo rapporto del Consiglio d'Europa,⁹ l'Italia è collocata tra i Paesi in cui è alta l'incidenza percentuale dei cautelati sull'intera popolazione carceraria (il nostro Paese è



collocato nella categoria “*High*”, cioè tra i Paesi in cui l’incidenza percentuale dei cautelati sull’intera popolazione detenuta è superiore alla media europea).¹⁰

In Italia, infatti, l’incidenza è pari a circa il 26%, superiore di circa 6 punti rispetto alla media dei Paesi del Consiglio d’Europa e, soprattutto, di gran lunga superiore alle percentuali che registrano Paesi simili – per popolazione e cultura giuridica – quali la Germania, la Spagna e l’Inghilterra.¹¹

Ad esempio, la Germania ha circa il 20% dei detenuti in custodia cautelare, la Spagna ha numeri che oscillano tra il 15% e il 18%, l’Inghilterra si attesta intorno al 15%.

Certamente, il dato è in calo rispetto agli anni drammatici che seguirono i c.d. *pacchetti sicurezza*; basti ricordare che nel 2008 più della metà della popolazione carceraria attendeva la sentenza definitiva di condanna, molti, addirittura, l’inizio del processo.

Sempre su questa Rivista, si è già ampiamente dato atto dell’utilizzo – piuttosto eccentrico rispetto alle finalità codicistiche – che nel nostro ordinamento si è fatto (*rectius*: si fa) della più restrittiva delle misure cautelari nonché dei vari interventi legislativi finalizzati al contenimento di prassi giudiziarie piuttosto disinvolute.¹²

Rispetto al 2008, *annus horribilis*, il ricorso alla più affittiva delle misure coercitive è sicuramente diminuito ma il dato assoluto, quantomeno nell’ultimo triennio, è sostanzialmente invariato (si registra un lieve aumento nell’ultimo anno).

Nel 2022 sono state emesse 24.654 ordinanze di custodia cautelare in carcere (a fronte di 24.126 ordinanze emesse nel corso del 2021).¹³

Dunque, il calo del dato percentuale (nel 2021 circa il 30% dei detenuti era in attesa di giudizio o condannato non definitivo, nel 2022 circa il 28%, nel 2023 il 26%) non deve trarre in inganno.

Non sono diminuite le ordinanze di custodia in carcere emesse ed eseguite nel corso dell’anno – che anzi sono leggermente aumentate – ma i detenuti definitivi ospitati negli Istituti penitenziari nostrani.

Dai 54.134 detenuti al 31 dicembre 2021 ai 60.166 a fine 2023.

Nello scritto pubblicato su questa Rivista, chi scrive ipotizzava che la contrazione del numero dei detenuti fosse dovuta alla pandemia in atto; con la conseguenza che, trattandosi ‘*di fattore di contesto*’, sarebbe stato ragionevole ritenere che negli anni avvenire si sarebbe registrato un ulteriore incremento.

Detto fatto.

Con il venire meno delle misure emergenziali di contenimento della pandemia da Covid-19 gli ingressi in carcere sono di gran lunga aumentati. Circa 6.000 unità in 24 mesi.

Il carcere, si commentava in apertura, è pena e misura. Luogo e nonluogo.

È quello spazio in cui se ci finisci confinato, ci resti anche un bel po’.

Il confronto internazionale, anche in questo caso, non restituisce dati confortanti.

La durata media della detenzione in Europa è di 11 mesi, in Italia è di 18 mesi.¹⁴



E oltre a starci di più, ci stai anche stretto!

Il riferimento è, ovviamente, alle condizioni di sovraffollamento che affliggono gli istituti di pena del Bel Paese.

Dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa, nel 2022, 10 presentano gravi condizioni di sovraffollamento; tra questi, ovviamente, figura l'Italia, che ospita circa 107 detenuti ogni 100 posti disponibili.¹⁵

Ad 31 dicembre 2023, su una capienza regolamentare di poco più di 51.000 unità risultano ristretti oltre 60.000 soggetti.

A distanza di un anno dalle rilevazioni condotte per conto del Consiglio d'Europa la situazione risulta, se possibile, peggiorata: in occasione dell'ultima rilevazione (11 gennaio 2024) del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà l'indice di affollamento risulta attestarsi intorno al 127%.¹⁶

Il carcere in Italia resta un luogo in cui occorre arrangiarsi, nonostante, a far tempo dal lontano 2013,¹⁷ sulla questione del sovraffollamento carcerario e sulle condizioni dei penitenziari italiani si siano accesi i riflettori europei.

Molte delle criticità che caratterizzano il sistema penitenziario, a distanza di un decennio dalla sentenza della Corte Edu, non sembrano risolte.

Ne è sintomo allarmante l'aumento degli eventi critici, in particolare gli atti suicidari, in aumento negli ultimi anni (85 nel 2022, il dato più alto dal 2012).¹⁸

Nel 2023, i suicidi sono stati 69, un detenuto ogni 5 giorni si toglie la vita.

Dall'analisi condotta dal Garante emerge l'incidenza del sovraffollamento e delle condizioni materiali in cui versano gli Istituti penitenziari sull'aumento degli atti lesionistici auto o etero diretti.

In particolare, si legge nella Relazione al Parlamento: «sembra che sia la funzione simbolica dell'essere approdati in quel luogo – il carcere – a costituire un fattore determinante per tali decisioni estreme: quella sensazione di essere precipitato in un '*altrove*' esistenziale, in un mondo separato, totalmente ininfluenza o duramente stigmatizzato anche nel linguaggio dei media e talvolta anche delle istituzioni, che caratterizza il luogo dove si è giunti. Anche perché spesso ci si è giunti dopo vite condotte con difficoltà e lungo il bordo del precipizio che separa sempre più concretamente il percepirsi parte della collettività e il collocarsi ai suoi limiti estremi». ¹⁹

Il carcere, quel nonluogo in cui è posta fine alle relazioni umane, ove lo spazio non crea «né identità singola, né relazione, ma solitudine e similitudine». ²⁰

Quel nonluogo in cui finiscono ristretti, nel corpo e nella mente, gli emarginati, i poveri e gli stranieri.

Perché al 31 dicembre 2023, quasi 19.000 detenuti su 61.000 sono stranieri e oltre 20.566 per *drug offences*, cioè per reati connessi al traffico di stupefacenti.

I numeri sono di ausilio anche in questo caso.



Circa il 31% dei detenuti negli istituti penitenziari italiani è straniero e circa il 34% dei detenuti (italiani e stranieri) è ristretto per reati in materia di stupefacenti.

Le medie europee relative all'incidenza del titolo di reato sulla popolazione detenuta sono di gran lunga differenti; più precisamente, la media europea dei detenuti per reati legati al traffico di stupefacenti è pari al 18% (quella mondiale al 22%).

La Francia conta meno del 13% dei detenuti per reati legati al traffico di stupefacenti, la Germania il 14,6%, la Spagna il 16,4%.

Proporzioni invertite in materia di reati economico-finanziari.

In Italia solo lo 0,9% dei detenuti sconta una pena per i c.d. reati dei colletti bianchi; in Germania quasi l'11%, in Spagna il 5%, in Francia il 3%.²¹

A ben vedere, dunque, la più evidente delle limitazioni della libertà personale, la detenzione intramuraria, colpisce vulnerabili, emarginati e poveri.

Soggetti ai quali, nella maggior parte dei casi, non è garantita una difesa tecnica adeguata, per mancanza di risorse economiche.

La questione non lascia indifferenti i penalisti.

È del 25 gennaio 2024 la deliberazione dell'astensione dalle udienze dell'Unione delle Camere Penali Italiane, dal proclama: «il processo come ostacolo, il carcere come destino».²²

I penalisti italiani rilevano come il collasso dell'intero sistema carcerario, di cui sono manifestazione gli eventi critici, primi fra tutti gli atti suicidari (sono già 10 dall'inizio dell'anno), sia imputabile proprio alla visione carcerocentrica che caratterizza la risposta punitiva dello Stato, giacché è sempre e solo al sistema repressivo penale che si affida la soddisfazione delle legittime istanze di sicurezza della collettività.

Qualcosa deve cambiare e pure in fretta, affinché *nell'anonimato del nonluogo* non si provi più *in solitudine la comunanza dei destini umani*.²³

Ne riparleremo tra qualche mese, quando, numeri alla mano, sarà possibile valutare l'impatto della riforma Cartabia in tema di *probation* e misure sostitutive del carcere.

Timido segnale di una nuova concezione di espiazione?

**NOTE**

- 1 «Se un luogo può definirsi come identitario, relazionale, storico, un spazio che non può definirsi identitario, relazionale e storico definirà un nonluogo». Questa la definizione di nonluogo offerta dall'antropologo francese Marc Augè, il quale, altresì, precisa come ai predetti nonluoghi si acceda solo se innocenti («Il controllo a priori e a posteriori dell'identità e del contratto pone lo spazio del consumo contemporaneo sotto il segno del nonluogo: vi si accede solo se innocenti»), Marc Augè, *Nonluoghi*, 1992, pp. 93 e 113.
- 2 Sul tema delle isole carcere e della detenzione insulare, Calzolaio V. (2022), *Isole Carcere. Geografia e storia*, Torino, GruppoAbele.
- 3 Il monito di Eugenio Perucatti affisso all'ingresso di Santo Stefano.
- 4 Trattasi di luoghi *deputati agli incontri dei detenuti con le loro famiglie e con i minori nonché ad iniziative che coinvolgono la collettività*.
- 5 Perucatti in occasione della visita al Quirinale nel 1956.
- 6 Ministero della Giustizia, statistiche consultabili al seguente link: <https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche>.
- 7 Il documento sulle statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa (Council of Europe, *Annual Penal Statistics on Persons under the Supervision of Probation Agencies - SPACE II - 2022*), pubblicato il 27 giugno 2023, chiarisce, infatti, la diversità di condizioni per l'accesso alla libertà condizionale dei condannati all'ergastolo: Svizzera (10 o 15 anni), Danimarca (12 anni), Germania (15 anni), Svezia (10 anni), Italia (21 o 26 anni), Francia (18-22 anni), Spagna (25 o 35 anni) e Belgio (15, 19 o 23 anni).
- 8 Ministero della Giustizia, statistiche consultabili al seguente link: <https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche>.
- 9 Il secondo documento sulle statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa (Council of Europe, *Annual Penal Statistics on Prison Populations - SPACE I - 2022*), pubblicato il 27 ottobre 2023, fornisce dati e statistiche rilevanti sulla popolazione detenuta nei 46 Paesi membri del Consiglio D'Europa ed è consultabile al seguente link: https://wp.unil.ch/space/files/2024/01/240111_SPACE_I_2022_FinalReport.pdf.
- 10 Più precisamente, con riferimento allo scostamento rispetto alla media Europea, l'Italia si colloca tra i Paesi in cui «the score is between 5.1% and 25% higher than the European median value».
- 11 Si legge, in proposito, sempre nel Rapporto SPACE I - 2022: «Criminologists tend to perceive high percentages of detainees on remand in custody as an indicator of potential inefficiencies within the legal system, frequently relating to slow court procedures, resource inadequacies, or even the reliance on pre-trial detention as a punitive rather than precautionary measure. However, these interpretations are generalisations, and the actual circumstances can be more nuanced and influenced by a multitude of country-specific factors. For instance, countries with a high proportion of foreign inmates, such as Switzerland, may find it necessary to keep those without a legal residence status in pre-trial detention due to the risk of absconding. Conversely, a low percentage of detainees in remand on custody is traditionally viewed as a potential indicator of an efficient legal system with prompt case processing, resulting in a reduced proportion of pre-trial detainees. It might also be reflective of policies and practices favouring non-custodial measures for individuals awaiting trial».
- 12 Antinori M. (2022), *L'applicazione delle misure cautelari: il ruolo della difesa*, «DNA - Di Nulla Academia. Rivista di studi camporesiani», Vol. 3, n. 2, pp. 20-25, <https://doi.org/10.6092/issn.2724-5179/16841>.
- 13 I dati emergono dalla Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47 - Misure Cautelari Personali e Riparazione per Ingiusta Detenzione: dati anno 2022, Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni.



14 *Ibidem.*

15 *Ibidem.*

16 Cfr. Analisi storica 2020-2024 sul sovraffollamento negli Istituti penitenziari a cura di Emanuele Cappelli e Giovanni Suriano.

17 Il riferimento è al caso “pilota” Torreggiani c. Italia, così risolto dalla Corte EDU: «la condizione di vita di molti detenuti italiani, costretti a vivere in spazi molto limitati, contrasta con il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Lo Stato italiano è tenuto ad assicurare, entro un anno, idonee misure strutturali» (Corte europea diritti dell’uomo, Sez. II, 08/01/2013, n. 43517).

18 Sul punto, diffusamente, Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Relazione al Parlamento 2023.

19 Ivi, p. 41.

20 M. Augè (1993), *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*, Milano, Eleuthera, p. 114.

21 Cfr. SPACE I - 2022 - Table 9: Distribution of sentenced prisoners by offence on 31 January 2022 (numbers & percentages).

22 Il testo della delibera è consultabile al seguente link: <https://www.camerepenali.it/cat/12279/il-processo-come-ostacolo-il-carcere-come-destino-l'unione-delibera-l'astensione-dalle-udienze.html>.

23 Marc Augè, *Nonluoghi*, 1992, p. 130.